



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

Parere n. 13

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 25/07/2022 avente ad
Oggetto: *ART. 193 del D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO.*

La sottoscritta, dott. ssa Maria Elena Tanda, Revisore Unico del Comune di Pincara, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 21/05/2021, esprime in data 29 luglio 2022, con riferimento alla deliberazione in oggetto, il parere che segue.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31** luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2015, e successivamente modificato con delibera consiliare n. 33 del 25.09.2020, all'art. 20 prevede:

“Sulla scorta delle informazioni pervenute, il Responsabile dei servizi finanziari almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun esercizio ed eventualmente anche entro il 30 novembre, predispone apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal “patto di stabilità” interno e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, propone l'adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio.”

L'art. 1 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone quanto segue:

“Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico- finanziario degli organismi gestionali esterni”.

Pertanto, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e deve essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

PREMESSA

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2023-2024 – Nota di Aggiornamento;

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

La Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 31.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 3 comma 4 d. lgs. n. 118/2011.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 30.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2021.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale non ha approvato variazioni di bilancio.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati al momento atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta non ha effettuato le variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL, comma 5 bis lettera d).

La Giunta ha effettuato la seguente variazione di bilancio con i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art.175 comma 4 del Testo Unico enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000: deliberazione n° 64 DEL 14.06.2022, in ratifica nella medesima seduta consiliare che esaminerà la proposta di deliberazione consiliare oggetto del presente parere.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato che nessuna variazione di sua competenza, ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a) del T.U.E.L è stata adottata.

La variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 64, sopra indicata, non ha riflessi sulla consistenza del fondo cassa finale trattandosi di uno storno di fonti fra capitoli di spesa.

Il rendiconto di gestione per l'esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 495.909,01 così composto:

parte accantonata	euro 418.208,00;
parte vincolata	euro 11.198,25;
parte destinata agli investimenti	euro 7.465,90;
parte disponibile	euro 59.036,06;

e si è provveduto ad applicare al Bilancio di previsione 2022-2024 in sede di approvazione le seguenti quote di avanzo:

- avanzo accantonato per € 10.000,00 per pagamento rate mutui differiti;
- avanzo vincolato per € 10.254,85;
- avanzo destinato agli investimenti per € 7.465,90

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 ai fini degli equilibri dello stesso sono state utilizzate entrate in conto capitale (proventi da alienazione immobile) per finanziare

spese correnti per € 9.830,90 (per pagamento rate mutui differite) ed entrate correnti (contributo ministeriale per piani sicurezza – Comuni taglio gettito TASI) che finanziano spese di investimento per € 6.170,00;

Il Comune di Pincara non dispone di somme residue confluite in avanzo vincolato per Fondo Funzioni Fondamentali – emergenza epidemiologica da Covid-19;

L'Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2021 in data 24.05.2022, protocollo MEF 131791.

In data 26/07/2022 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto; in data 27 luglio 2022 è stata inviata la Relazione del responsabile del Servizio Finanziario.

E' stata altresì presentata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 14 di variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione, per l'approvazione nella medesima seduta consiliare, già oggetto di esame con parere favorevole della scrivente Revisore Unico.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione, prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

La relazione di verifica degli equilibri di bilancio firmata digitalmente dal responsabile del Servizio di ragioneria;

n. 6 allegati riepilogativi e dimostrativi.

Dall'esame della relazione del Responsabile della ragioneria emerge che la stessa è esaustiva in tutte le sue componenti e motivata nelle conseguenti valutazioni e conclusioni.

Dalla relazione emerge in particolare che:

“Alla data del presente provvedimento, e conseguentemente alla variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione 2022/2024 – art. 175c.8 del TUEL operata con atto in esame all'O.D.G. di questa stessa seduta consiliare, risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio, pertanto non si rende necessario adottare provvedimenti di riequilibrio;

Sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione, anche se i prossimi mesi rappresentano una vera e propria incognita per quanto riguarda l'evoluzione della pandemia e delle sue conseguenze nonché per il caro energia e per la crisi economica influenzata anche dal conflitto in essere tra Russia e Ucraina;

Non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

Alla data del presente provvedimento risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica, e il bilancio si considera in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

L'andamento della gestione è conforme alla programmazione inserita nel D.U.P.S.S: 2022/2024, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, per cui si può dare atto della attuazione dei programmi approvati, entro l'esercizio finanziario 2022, ai sensi del principio contabile applicato 4/1 concernente la programmazione del bilancio degli enti locali, d. Lgs. 118/2011, al paragrafo 4.2 lett. g);

L'andamento delle riscossioni e dei pagamenti permettono il rispetto di un saldo di cassa non negativo".

L'Organo di Revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

L'Organo di Revisione ha verificato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

I responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri di bilancio

A fronte del caro energia, l'Ente ha ricevuto la somma di € 5.668,00 art. 27, comma 2, del DL 17/2022). Successivamente ha ricevuto un'ulteriore assegnazione a titolo di quota aggiuntiva di cui all'art. 40 comma 3 del D.L. 50/2022, pari a € 4.251,00

Limitatamente ai maggiori oneri dell'energia, L'Ente non ha utilizzato la deroga di cui all'art. 37-ter DL 21/2022, che avrebbe consentito di impiegare, nella misura dell'incremento registrato tra il 2022 ed il 2019, anche tutte le risorse indicate dall'art. 13 del DL 4/2022, non disponendo risorse residue sul fondo in questione.

L'Organo di revisione ha verificato se l'Ente ha già in corso di attuazione o prevede di attivare interventi correlati al PNRR o al PNC.

Quanto al PNRR il Comune di Pincara ha in corso la partecipazione ai seguenti bandi:

- APP IO
- ABILITAZIONE E MIGRAZIONE AL CLOUD
- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
- PAGO PA
- SPID E CIE.

E' inoltre in corso la partecipazione a un bando per la riqualificazione del territorio in convenzione con il Comune di Fiesso Umbertino e il Comune di Occhiobello.

L'Organo di revisione ha verificato l'adeguatezza dell'organizzazione dell'Ente e del sistema di audit interno.

L'Organo di revisione ha accertato che, in attesa di certezze sui conseguenti possibili finanziamenti, non è in corso la predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del bilancio e del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Ente, in assenza di risposte sulla partecipazione ai bandi di cui sopra, non ha al momento pertanto inoltrato le richieste di anticipazioni al MEF ai sensi dell'art. 9 del DL 152/2021 e non si è

avvalso della facoltà prevista dall'art.1 5, co. 4, DL n. 77/2021, non ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante.

L'Organo di revisione, stante la situazione, non ha effettuato delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del DL 152/2021, dall'articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, co. 3, DL n. 77/2021) di Arconet. Per il momento infatti non è pervenuto alcun decreto ufficiale di ammissione ai finanziamenti del PNRR.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di revisione, pertanto, invita l'Ente, qualora la partecipazione ai bandi abbia esito positivo, e secondo quanto previsto dalle circolari n. 27 e 28/2022 del MEF, alla corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza, in particolare, provvedendo, con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE.

L'Organo di Revisione ha verificato, infatti, la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui al comma 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»l'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

I Comune di Pincara non ha usato tale facoltà.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3, del fondo rischi contenzioso.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3 del fondo rischi passività potenziali, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2021.

Il controllo sugli equilibri non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo perdite partecipate l'Organo di Revisione rileva quanto segue: non risultano notizie di perdite società partecipate per l'esercizio 2021. Per per gli anni precedenti non si sono registrate perdite

Con riferimento allo stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali l'Ente non è tenuto allo stanziamento in quanto rispetta i parametri che sono alla base di questo accantonamento.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 26/07/2022 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio sia per la competenza che per i residui.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Maria Elena Tanda